

Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE WELFARE VETERINARIA

Piazza Città di Lombardia n.1 20124 Milano Tel 02 6765.1

welfare@pec.regione.lombardia.it

Protocollo G1.2025.0043308 del 04/11/2025

AI DIPARTIMENTI VETERINARI E SAOA ATS DI REGIONE LOMBARDIA

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E FILIERE AVICOLE

COLDIRETTI LOMBARDIA
CIA LOMBARDIA
COPAGRI
CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA
ARAL
ASSOAVI
GOBBI FRATTINI
UNAITALIA
AMADORI
VERONESI
NOSTRANELLO
POLLOMONTEVERDE
ANSPAR

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE - UFFICIO 3

ALLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE ANDREA MASSARI

AI RESPONSABILI SERVIZI VETERINARI REGIONI E PP.AA.

AL COMANDO REGIONALE CC FORESTALE LOMBARDIA

AL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER L'INFLUENZA AVIARIA (CRN-IA) IZS DELLE VENEZIE

**IZSLER** 

**OEVRL** 

Oggetto: Trasmissione Decreto n. 15666 del 04/11/2025 - Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale. Modifica Decreto della Direzione Generale Welfare n. 14740 del 21/10/2025 "Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale".

Si trasmette il Decreto n. 15666 del 04/11/2025 che, stante l'attuale situazione epidemiologica, modifica l'allegato A del Decreto n. 14740 del 21/10/2025 "Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale".

Con riferimento alla modifica al punto 1 del Decreto si fornisce indicazione che si applica a partire dalle macellazioni di lunedì 10 novembre 2025.

Distinti saluti.

Il Dirigente

FRANCESCO MARASCHI

Decreto15666 - 04\_11\_2025.pdf

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: Claudia Nassuato Tel. 02/6765.6707



		$\neg$ [	ΣĽ.	ĪΟ	N	I 1	5	7	7	7
ı	Гί	٦∟	7 7		י וי	I. I		റ	റ	റ

Del 04/11/2025

Identificativo Atto n. 1224

# DIREZIONE GENERALE WELFARE

L'atto si compone di 4 pagine di cui 0 pagine di allegati parte integrante



### IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

**VISTO** il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, che adegua e raccorda la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del Regolamento 429/2016/UE;

**VISTO** il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 220, "Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012";

**VISTO** il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 14740 del 21/10/2025 "Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale".

**CONSIDERATA** l'evoluzione della situazione epidemiologica per Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio nazionale, caratterizzata dalla comparsa di focolai in 5 differenti Regioni (Friuli, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte);

**VISTO** il resoconto dell'Unità di Crisi Centrale (UCC) per HPAI del 27/10/2025, di cui alla nota del Ministero della Salute n. 0031621-31/10/2025-DGSA-MDS-P, alla quale ha partecipato, tra gli altri l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Lombardia (OEVR) e nella quale è stato stabilito, su parere del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria:

- 1. di estendere anche nelle zone A il controllo pre moving;
- 2. di estendere anche nelle zone A la regolamentazione dello sfoltimento negli allevamenti di broiler che deve essere consentito solo alle seguenti condizioni: l'operazione di sfoltimento può essere effettuata una sola volta per ogni singolo capannone e deve avvenire in tutti i capannoni dello stabilimento nel minor tempo possibile senza interruzioni. Il carico finale deve garantire lo svuotamento completo di ogni capannone in 48 ore e deve essere effettuato senza interruzione fino allo svuotamento completo di tutti i capannoni dello stabilimento. Qualsiasi anomalia o aumento della mortalità determina la interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali;
- 3. di sollecitare l'applicazione delle misure di biosicurezza da parte degli allevatori ed effettuare controlli negli stabilimenti ritenuti più a rischio circa il loro livello di applicazione sulla base di specifici criteri (eventuale conferma i focolai riscontrati negli stabilimenti, numero di non conformità rilevate);

**RITENUTO** pertanto necessario modificare il già menzionato Decreto della Direzione Generale Welfare n. 14740 del 21/10/2025, integrando il relativo Allegato A con le misure stabilite nella UCC HPAI del 27/10/25;



**CONSIDERATO** che le misure adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

**VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

### **RICHIAMATI:**

- il "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura", di cui alla DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023, in particolare l'Obiettivo Strategico 2.3.12 "Potenziare gli interventi rivolti al benessere e alla sanità animale";
- il "Piano sociosanitario integrato lombardo 2024-2028", strumento di programmazione unico e integrato del sistema sociosanitario regionale, approvato con DCR n. 395/2024;
- le "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025" di cui alla DGR n. 3720/2024;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, di cui alla DGR n. 3837 del 31 gennaio 2025, che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
- le "Linee di indirizzo per la redazione del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria, ai sensi del reg. (UE) 2017/625 – Anno 2025", di cui al Decreto n. 2736/2025;

#### VISTE:

- la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", che disciplina il Servizio Sanitario Regionale

## **DECRETA**

- di modificare l'Allegato A al Decreto della Direzione Generale Welfare n. 14740 del 21/10/2025, paragrafo B), aggiungendo di seguito al punto 1) lettera i), il seguente punto: i-bis "Fatto salvo quanto indicato nei paragrafi precedenti, l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle Zone A, è anch'esso vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, dei controlli indicati in Allegato 1";
- 2. **di modificare** l'Allegato A al Decreto della Direzione Generale Welfare n. 14740 del 21/10/2025, paragrafo B), modificando il punto 1) lettera j), come segue:



divieto di sfoltimento negli allevamenti di broiler **in zona A** e B, salvo quando finalizzato allo svuotamento completo dell'allevamento entro un tempo massimo di 14 giorni. Sono escluse dai suddetti tempi di svuotamento le aziende di broiler nei cui cicli siano previsti solo due tempi di carico per azienda in unica soluzione (ad esempio carico femmine/pollo leggero e carico maschi/pollo pesante). Qualsiasi anomalia dello stato sanitario o aumento della mortalità deve portare all'immediata interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali;

- 3. **di modificare** l'Allegato A al Decreto della Direzione Generale Welfare n. 14740 del 21/10/2025, paragrafo D), aggiungendo, dopo il punto 3, il seguente punto:
  - 3.bis. i Servizi Veterinari delle ATS, nell'ambito della programmazione delle attività di controllo ufficiale, danno priorità alla verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza da parte degli allevatori negli stabilimenti ritenuti più a rischio sulla base di specifici criteri, quali l'eventuale conferma di focolai riscontrati nel biennio precedente, il numero di non conformità rilevate, etc.;
- 4. di notificare il presente provvedimento al Ministero della Salute Direzione Generale della Salute Animale, ai Servizi Veterinari delle ATS della regione Lombardia, alle Associazioni di categoria e alle filiere avicole, ciascuno per il seguito di propria competenza;
- 5. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- 6. **di stabilire** che il presente dispositivo è direttamente applicabile, resta in vigore fino al 30/11/2025, e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
- 7. **di attestare** che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Las 33/2013;
- 8. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul BURL, nonché sul portale istituzionale della Regione Lombardia.

II Dirigente FRANCESCO MARASCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.